



BASILICATA

Stagione Sportiva 2026/2027 Comunicato Ufficiale N° 39 del 16/10/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI L.N.D.

Si pubblica di seguito il link del Comunicato Ufficiale emesso dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 138 *Nomina Commissari di Campo della LND - Stagione Sportiva 2026/2027*

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1792066497_Nomina_Commissari_di_Campo_della_LND - stagione sportiva 2026 2027.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1792066497_Nomina_Commissari_di_Campo_della_LND_-_stagione_sportiva_2026_2027.pdf)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF;

Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori:

4445575	CHIDICHIMO Costantino	04.03.1997	ELETTRA MARCONIA
2256878	LIPPO NICOLÒ	09.08.2004	ELETTRA MARCONIA

3.2 SVINCOLO INATTIVITA' CALCIATORI (ART. 109 N.O.I.F.)

Esaminate le istanze prodotte presentate dagli atleti sottoelencati, tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva;

Visto che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 109 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo;

Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori:

3148444	COLANGELO Danilo	26.03.2009	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO
2623013	GIFFONI Samuele	22.12.2008	MARATEA

3.3 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica:

BATTAGLINO Stefano	nato il 02.08.2011	COMPENSORIO BRADANICO
CUNIGLIO Lucio	nato il 10.10.2011	GRASSANO (fino al 23.09.2027)
RONDINONE Angelo	nato il 15.11.2010	GROTTOLE



BASILICATA

3.4 PROCEDURA VARIAZIONI GARE TRAMITE IL PORTALE SERVIZI L.N.D.

Si informano tutte le Società che le pratiche di Variazione Gara dovranno essere effettuate attraverso le apposite funzioni del Portale Servizi L.N.D.

La pratica verrà avviata **sempre** dalla Società ospitante che inoltrerà l'istanza (spuntando l'apposito simbolo se la richiesta di partenza è della Società ospite) consentendo alla Società controparte di ricevere una notifica. L'istanza, in questa prima fase, sarà contrassegnata da un indicatore di colore giallo.

La Società che gioca in trasferta potrà accettare la richiesta e, attivata l'apposita funzione, l'indicatore diventerà di colore verde. Qualora la richiesta non venga accettata, invece, l'indicatore diventerà di colore rosso.

Espletate le dovute verifiche, il Comitato Regionale Basilicata approverà la variazione e l'indicatore diventerà di colore nero.

Si evidenzia che la Società di casa, che avvierà l'istanza, dovrà **obbligatoriamente** specificare nel campo *Motivazione* quale è la richiedente o se, ai fini dell'addebito secondo quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 06.07.2026, la richiesta dovrà essere addebitata ad entrambe le Società interessate alla gara in oggetto.

Sarà anche possibile allegare il modello di variazione gara, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto da entrambe le Società.

3.5 DEPOSITO PRATICHE SU PORTALE ANAGRAFE FEDERALE F.I.G.C.

Si ricorda che successivamente all'inserimento dei dati di una pratica sul Portale Anagrafe Federale F.I.G.C., effettuato il salvataggio, è necessario cliccare sulla funzione "*Rendi definitiva*", quindi scaricare, stampare e firmare i moduli.

Dopo aver caricato (allegato) i moduli firmati, **sarà altresì necessario cliccare sulla funzione "*Invia*" per trasmettere la pratica**, dal momento che la funzione "*Rendi definitiva*" non determina il deposito della stessa.

Inoltre, in merito alle pratiche di "Variazione Organigramma", si ricorda di allegare dapprima il documento "Autocertificazione", cliccare sulla funzione "*Rendi definitiva*" e, successivamente, scaricare il modulo "Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi" (Censimento) che andrà poi allegato debitamente timbrato e firmato.

Concluse le operazioni sarà necessario cliccare sulla funzione "*Invia*".

**** CALCIO A 11 ****

UNDER 19

3.6 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' REAL CHIAROMONTE

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società REAL CHIAROMONTE disputerà le proprie gare interne il lunedì alle ore 16.30 sul campo Loisi di Sant'Angelo le Fratte.

3.7 VARIAZIONI GARE

GARA MARATEA – PATERNICUM del 19.10.2026

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata sarà disputata lunedì 19.10.2026 alle ore 17.00 sul campo Europa di Maratea.

GARA REAL CHIAROMONTE - A.S.D. N. ROTONDA del 19.10.2026

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata sarà disputata lunedì 19.10.2026 alle ore 16.30 sul campo Loisi di Sant'Angelo le Fratte.

**** CALCIO A 5 ******SERIE C/2****3.8 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' DEA SALANDRA**

A seguito della variata disponibilità, la Società DEA SALANDRA disputerà le proprie gare interne la **domenica** alle ore 16.00 presso il **Palasport Santa Maria di Ferrandina**.

COPPA "BATTÀ" SERIE C/2**3.9 VARIAZIONE GARA**

GARA DEA SALANDRA – A.S.D. GUARDIA PERTICARA '23

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata sarà disputata domenica 25.10.2026 alle ore 16.00 presso il **Palasport Santa Maria di Ferrandina**

4. RISULTATI**COPPA ITALIA PROMOZIONE**

DATA	GIORNATA			
14/10/26	2/A	A.S.D. F. C. BARILE	SPORTING LAVELLO	1 - 0
		ATLETICO MONTALBANO	POLISPORTIVA BARAGIANO	2 - 5
		BALVANO	PIETRAGALLA	0 - 4
		POLISPORTIVA TITO	A.S.D. VIRTUS GENZANO	1 - 1

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: A

DATA	GIORNATA			
12/10/26	1/A	CASTRO CV 1921 LAGONEGRO	REAL CHIAROMONTE	3 - 1
14/10/26	1/A	A.S.D. N. ROTONDA	MARATEA	1 - 4

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: B

DATA	GIORNATA				
12/10/26	1/A	ELETTRA MARCONIA	IDEALE MONTESCAGLIOSO	3 - 0	<u>DELIBERA G.S.</u>
		FERRANDINA 17890	MATERA 1933 SSD A R.L.	1 - 1	
		LIBERTAS MONTESCAGLIOSO	MIGLIONICO CALCIO	5 - 0	

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
12/10/26	1/A	ASSOPOTENZA	POLISPORTIVA BARAGIANO	6 - 2
		BALVANO	POLISPORTIVA TITO	1 - 10
		BRIENZA CALCIO	MURESE MARMO PLATANO	3 - 4

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: D

DATA	GIORNATA			
12/10/26	1/A	ATLETICO MONTALBANO	CORLETO PERTICARA	1 - 5
		SANTARCANGIOLESE	POLICORO CALCIO & ACADEMY	6 - 3
		VIGGIANO	ACS 09	1 - 3

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: E

DATA	GIORNATA				
12/10/26	1/A	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	A.S.D. VIRTUS GENZANO	3 - 4	
		PIETRAGALLA	ACERENZA	4 - 1	
13/10/26	1/A	A.S.D. LYKOS	TRICARICO POZZO DI SICAR	3 - 0	<u>DELIBERA G.S.</u>

**BASILICATA**

Via Robert Mallet, 1 - 85100 Potenza | Tel. 0971 594168/9 | Fax 0971 489950

Sito ufficiale: www.lndbasilicata.it | Sito nazionale: www.lnd.it | Mail: segreteria@figcbasilicata.it

CAMPIONATO: **JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: F**

DATA GIORNATA

12/10/26	1/A	A.S.D. F.C. BARILE	ASD UNIONE CALCIO LAVELLO	<u>IMPRATICABILITA' CAMPO</u>
		CALCIO SAN CATALDO	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	0 - 6 <u>DELIBERA G.S.</u>
		SPORTING LAVELLO	AVIGLIANO CALCIO PZ	4 - 4

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il **Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dal sostituto Giudice Sportivo avv. Vincenzo Margiotta, nelle sedute del **16/10/2026**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARA DEL 27/09/2026

GARA CASTRO CV 1921 LAGONEGRO - CIRCOLO SPORT VULTUR 1921

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Pervenuti il preannuncio ed il reclamo della Società **CIRCOLO SPORT VULTUR 1921;**

Fissata al 16.10.2026 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell'articolo 67 comma 6 del C.G.S., come riportato sul C.U. n. 31 del 30.09.2026;

Pervenute le memorie difensive della Società **CASTRO CV 1921 LAGONEGRO;**

Ritenuto che dagli atti di parte sono emersi elementi e circostanze che richiedono ai fini della pronuncia ulteriori approfondimenti presso gli uffici degli Organi Federali;

P.Q.M. DELIBERA

- **di rinviare la pronuncia della decisione al 20.11.2026;**

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARE DELLA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE "MAURO TARTAGLIA"

GARE DEL 14/10/2026

• **DIRIGENTI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LAMORTE FABIO

(A.S.D. F. C. BARILE)

• **MASSAGGIATORI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRIMOLIZZI NICOLA MARIO

(A.S.D. F. C. BARILE)

• **ALLENATORI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MORRIELLO FRANCO

(BALVANO)



Via Robert Mallet, 1 - 85100 Potenza | Tel. 0971 594168/9 | Fax 0971 489950

Sito ufficiale: www.lndbasilicata.it | Sito nazionale: www.lnd.it | Mail: segreteria@figcbasilicata.it

MANCUSI VITO
GERARDI ANTONELLO

(POLISPORTIVA BARAGIANO)
(POLISPORTIVA TITO)

• **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHOUACHI FALOLA JEAN BAPTISTE N	(ATLETICO MONTALBANO)
TETA ROCCO	(BALVANO)

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DI LEO ANGELO PIO	(A.S.D. VIRTUS GENZANO)
JARJU MODOU LAMIN	(A.S.D. VIRTUS GENZANO)
BENETTI ALESSANDRO	(ATLETICO MONTALBANO)
MANZELLA MARCO	(ATLETICO MONTALBANO)
MORRONE NICOLA	(ATLETICO MONTALBANO)
CARLUCCI ROCCO	(POLISPORTIVA BARAGIANO)
POZZOLI MAURO	(POLISPORTIVA BARAGIANO)
SANTARSIERO GIANLUCA	(POLISPORTIVA TITO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GADALETA VINCENZO	(A.S.D. VIRTUS GENZANO)
VODANOVICH IGNACIO JAVIER	(A.S.D. VIRTUS GENZANO)
PAJON GABRIEL MIQUEAS	(BALVANO)
BOCHICCHIO LUCA	(PIETRAGALLA)
LAZIC DEJAN	(PIETRAGALLA)
SCALCIONE GABRIEL	(POLISPORTIVA BARAGIANO)
DITALIA ALESSIO	(SPORTING LAVELLO)
LOTUMOLO PIERLUIGI	(SPORTING LAVELLO)
PASSIO NICOLO	(SPORTING LAVELLO)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI CALCIO A/11

GARE DEL 12/10/2026

GARA A.S.D. F. C. BARILE - ASD UNIONE CALCIO LAVELLO

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara da cui si evince che, a causa della pioggia copiosa, il terreno di gioco risultava impraticabile, tanto da non consentire l'inizio della gara;

Considerato che trascorsi 45 minuti l'impraticabilità persisteva;

Atteso che il DG, fatti i relativi accertamenti, non dava inizio alla gara, causa terreno di gioco impraticabile, a seguito della pioggia;

P.Q.M. DELIBERA

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per fissare la data e l'ora di disputa della gara.

GARA CALCIO SAN CATALDO - CIRCOLO SPORT VULTUR 1921

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la Società **CALCIO SAN CATALDO** iniziava la gara con 11 (undici) calciatori titolari e 2 (due) riserve che subentravano al 1° minuto del s.t. e



che, in seguito all'espulsione di 2 (due) calciatori e al successivo e contemporaneo infortunio di 3 (tre) calciatori, rimaneva in 6 (sei).

Atteso, che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara in quanto la Società **CALCIO SAN CATALDO** non aveva in campo il minimo di calciatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al 28° minuto del s.t. sul risultato di 0-6;

P.Q.M. DELIBERA

- **di assegnare gara persa alla Società CALCIO SAN CATALDO con il risultato conseguito sul campo, in quanto più favorevole: CALCIO SAN CATALDO - CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 0-6.**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA ELETTRA MARCONIA - IDEALE MONTESCAGLIOSO

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società **IDEALE MONTESCAGLIOSO** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G., dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco, non dava inizio alla stessa per assenza della Società **IDEALE MONTESCAGLIOSO**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- **di assegnarle gara persa con il punteggio di 3-0;**
- **di penalizzarla di 1 (uno) punto in classifica;**
- **di comminarle l'ammenda di € 100,00 quale prima rinuncia, come previsto dal CU CR Basilicata n.3 del 06.07.2026;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

• **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (I INFR)

SABATO CATALDO

(CALCIO SAN CATALDO)

• **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CASALASPRO ALESSANDRO LUI

(ACS 09)

A pallone lontano colpiva con un pugno sulla guancia il portiere avversario facendolo cadere a terra. Articolo 38 CGS.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

EPIFANIA DOMENICO

(MIGLIONICO CALCIO)

Rivolgeva al D.G frasi offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CATENA ANTONELLO

(BALVANO)

PACE ANTONIO

(CALCIO SAN CATALDO)

SABATO GRAZIANO

(CALCIO SAN CATALDO)

LIBUTTI CHRISTIAN PIO

(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

GATTA MICHELE

(POLISPORTIVA TITO)

DI LEVA MICHELE

(SPORTING LAVELLO)

• **CALCIATORI NON ESPULSI**



AMMONIZIONE (I INFR)

FORTUNATO NICOLA	(ACS 09)
GENOVESE DANIEL	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
MADONNA THIERRY	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
MANNEH BUBACARR	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
ROMANIELLO FRANCESCO	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
CATENA ANTONELLO	(BALVANO)
DARAIO FRANCESCO	(BALVANO)
CENCI ANTONIO	(BRIENZA CALCIO)
IACOVINO GABRIELE	(BRIENZA CALCIO)
MARINO SAVERIO	(BRIENZA CALCIO)
SABATO GRAZIANO	(CALCIO SAN CATALDO)
SABATO NICOLAS	(CALCIO SAN CATALDO)
BAH DAUDA	(CASTRO CV 1921 LAGONEGRO)
CORINTO FAUSTO	(CASTRO CV 1921 LAGONEGRO)
DI BIASE COSIMO	(CASTRO CV 1921 LAGONEGRO)
MUNTEAN MAXIM	(CASTRO CV 1921 LAGONEGRO)
CICOIRA ANTHONY ORAZIO	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
LABELLA GIOVANNI	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
LAMARRA MATTIA	(FERRANDINA 17890)
OLIVIERI GIUSEPPE	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
TAFUNO VITO	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
VENEZIA PIETRO	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
LISANTI FEDERICO	(MIGLIONICO CALCIO)
AMADI DAVID ISRAEL	(MURESE MARMO PLATANO)
MEGARO ROCCO	(MURESE MARMO PLATANO)
PERNA CRISTIAN	(MURESE MARMO PLATANO)
RIOS MAXIMO ENZO	(MURESE MARMO PLATANO)
QOKU MAURELJO	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
LI SANTI SIMONE	(REAL CHIAROMONTE)
RUSSO MARCO MARIA	(REAL CHIAROMONTE)
BERGAMASCO GIOVANNI	(SPORTING LAVELLO)
MORELLI ANTONIO	(SPORTING LAVELLO)
MORELLI MATTEO	(SPORTING LAVELLO)
RATCLIF FEDERICO	(SPORTING LAVELLO)
PADELLI ALESSANDRO	(VIGGIANO)
VITARELLI ANTONIO	(VIGGIANO)

GARE DEL 13/10/2026**GARA A.S.D. LYKOS - TRICARICO POZZO DI SICAR****Il Giudice Sportivo;**

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società **TRICARICO POZZO DI SICAR** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G., dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco, non dava inizio alla stessa per assenza della Società **TRICARICO POZZO DI SICAR**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- **di assegnarle gara persa con il punteggio di 3-0;**
- **di penalizzarla di 1 (uno) punto in classifica;**
- **di comminarle l'ammenda di € 100,00 quale prima rinuncia, come previsto dal CU CR Basilicata n.3 del 06.07.2026;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA DEL 14/10/2026• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DONEGA DANIEL

(MARATEA)

A seguito dei richiami e dell'ammonizione ricevuti per perdita di tempo, si rivolgeva al D.G. con frasi offensive e ingiuriose e, una volta espulso, ritardava ad abbandonare il terreno di gioco.

• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (I INFR)**

DI PAOLA LUCA

(A.S.D. N. ROTONDA)

PALADINO GIUSEPPE

(A.S.D. N. ROTONDA)

DONEGA DANIEL

(MARATEA)

MAIMONE MICHELANGELO

(MARATEA)

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE**6.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING CORLETO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA SUL C.U. N. 31 DEL 30/09/2026.**

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani – Componenti - nella seduta in camera di consiglio del 16/10/2026 ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società ASD SPORTING CORLETO avverso la Decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 31 del 30/09/2026, con la quale veniva deliberato:

- di non omologare il risultato del campo CASTRUM VIGGIANELLO - SPORTING CORLETO 1-4 e di assegnare gara persa alla Società SPORTING CORLETO con il seguente punteggio: CASTRUM VIGGIANELLO - SPORTING CORLETO 3-0;

- di squalificare per violazione dell'articolo 10 comma 6 lettera a) del CGS, il Sig. CARBONE Antonio dello SPORTING CORLETO per 1 (una) ulteriore gara in aggiunta alle 2 (due) in precedenza comminate dal T.F.T. CR Basilicata con C.U. CR Basilicata n.4 del 07.07.2026;

- di inibire fino al 07.10.2026 Rotondaro Giannicola, quale dirigente accompagnatore della Società SPORTING CORLETO;

Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini di cui all'art.76 comma 2 e comma 3 C.G.S.;

Verificato, ulteriormente, come la documentazione dalla Società reclamante depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata A.S.D. CASTRUM VIGGIANELLO che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

Esaminata la documentazione in atti;

Ascoltata, all'udienza del 12 ottobre 2026, ai sensi dell'art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante ASD SPORTING CORLETO, rappresentata dal Presidente, sig. Vito Iula, dal Dirigente sig. Vicario nonché dall'Avv. Lettieri - giusta nomina conferita in udienza - il quale si riportava al ricorso introduttivo chiedendone integrale accoglimento;



Premesso che il **G.S.** motivava la propria decisione partendo dai seguenti presupposti: **Considerato** che con Comunicato Ufficiale CR Basilicata n. 4 del 07.07.2026 il Tribunale Federale Territoriale CR Basilicata, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, ha irrogato nei confronti del Sig. **CARBONE Antonio** la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza della stagione 2026/2027; **Atteso** che all'epoca dei fatti il Sig. **CARBONE Antonio**, tesserato per la Società F.C.D. Senise veniva deferito per avere lo stesso in data 12.02.2026, dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 644 del 12.02.2026 della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti con il quale erano stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara Senise - Real Molfetta del 10.02.2026, valevole per il primo turno della Coppa Italia di serie C di Calcio a 5, inviato all'arbitro dell'incontro un messaggio tramite l'applicazione "Messenger" del social network "Instagram" in violazione dell'articolo 4, comma 1 del CGS; **Verificato** presso l'Ufficio Tesseramento del CR Basilicata che il Sig. **CARBONE Antonio**, per la stagione sportiva 2026/2027, risulta al momento tesserato per la Società Sporting Corleto partecipante al Campionato di Prima Categoria Girone B di Calcio a 11; **Constatato** che nella gara del Campionato di Prima categoria tra Castrum Viggianello e Sporting Corleto, disputata in data 27.09.2026, prendeva parte in posizione irregolare in violazione dell'articolo 10 comma 6 lettera a) del CGS; **Ritenuto** che nel caso di specie trovi applicazione il principio di afflittività o effettività volto ad impedire che la sanzione resti inapplicata e che ai sensi dell'art. 21 comma 7 CGS, ove l'atleta abbia cambiato attività, dovrà scontare la squalifica nella prima squadra della nuova attività presso la quale risulta tesserato;

Accertato come il reclamante **Sodalizio** abbia chiesto, mediante il proposto ricorso, *in via principale*: riformare l'impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n. 31 del 30/09/2026, disponendo l'omologazione del risultato finale conseguito sul campo ossia il punteggio di 1 - 4 per lo Sporting Corleto con conseguente ripristino dei tre punti in classifica; *in via subordinata*: annullare le sanzioni disciplinari a carico del dirigente accompagnatore Rotondaro Giannicola (inibizione) e del calciatore Carbone Antonio (ulteriore giornata di squalifica), riconoscendo l'assoluta mancanza di colpa e la totale buona fede dei soggetti e della **Società** reclamante;

Rilevato che, a sostegno del proprio reclamo, lo **Sporting Corleto** evidenziava come dal **Riepilogo Disciplinare** del Portale Servizi della Lega Nazionale Dilettanti, nella scheda relativa all'atleta **Carbone Antonio**, fossero visibili solo i provvedimenti disciplinari relativi al Calcio a 11 e non anche quelli afferenti al Calcio a 5, disciplina che il ridetto **Carbone** praticava al momento dei fatti per cui venne comminata l'originaria squalifica;

Osservato come, il reclamante **Sodalizio** abbia fatto rilevare che, il Sistema informatico della LND, non consentendo alle Società di Calcio a 11 l'accesso alle schede disciplinari del Calcio a 5, abbia generato una insuperabile asimmetria informativa, celando, all'interno della scheda del calcio a 11, il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale del 07/07/2026 riguardante il tesserato **Carbone Antonio**, non essendovi alcuna traccia, nota o *alert* relativa alla squalifica irrogata nell'ambito del Calcio a 5;

Premesso che, a seguito dei fatti verificatisi nella gara di Coppa Italia Serie C - Calcio a 5 Maschile - Senise vs Real Molfetta del 10/02/2026, il Giudice Sportivo - Divisione Calcio a 5 - con **Decisione pubblicata sul C.U. n. 644 del 12/02/2026** comminava la squalifica per quattro gare a **CARBONE ANTONIO (SENISE)**, il quale, *espulso per aver rivolto all'Arbitro una frase offensiva, rivolgeva ulteriori offese all'Arbitro nello spazio antistante gli spogliatoi nell'intervallo tra il primo e secondo tempo*;

Rilevato come, il ridetto **Carbone** in data 12/02/2026 dopo la pubblicazione del **Comunicato Ufficiale n. 644 del 12/02/2026** della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti con il quale venivano resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara Senise vs Real Molfetta del 10/02/2026, valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C di Calcio a 5, tramite l'applicazione "messenger" del social network "instagram", avesse inviato all'Arbitro dell'incontro frasi irrilevanti; ragion per cui veniva **deferito** dalla **Procura Federale** e, di conseguenza, veniva sanzionato dal **Tribunale Federale Territoriale** con la squalifica di due giornate da scontarsi nel Campionato di competenza della Stagione Sportiva 2026 - 2027;

Preso atto, nondimeno, di come la **Società** ricorrente, in sede dibattimentale, abbia ribadito la propria buona fede per i motivi sopra rappresentati, evidenziando, inoltre, come l'equivoco sia sorto anche sulla base della perifrasi *squalifica di due giornate da scontarsi nel Campionato di competenza*, presente nel dispositivo della decisione del

Tribunale Federale Territoriale pubblicata il 07/07/2026; formula ritenuta ambigua dal **reclamante Sodalizio** in quanto non veniva specificato in quale disciplina (Calcio a 11 piuttosto che Calcio a 5) il calciatore **Carbone Antonio** avrebbe dovuto scontare la sanzione;

Valutato come l' **Art. 10 (Sanzione della perdita della gara) - comma 6 – C.G.S.** preveda che *la sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;*

Atteso che l'**Art. 19 (esecuzione delle sanzioni)** del **Codice di Giustizia Sportiva**, al **comma 1**, dispone che: *tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione;*

Osservato come l' **Art. 21 (Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici) – comma 7 – C.G.S.** disponga che, *qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza, (...), la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza;*

Considerato come, con riferimento al richiamato **art. 21, comma 7, C.G.S.**, sulla base di consolidata giurisprudenza federale, la *ratio* della norma in parola sia quella di far scontare la sanzione al calciatore, a prescindere dal cambio di categoria, disciplina o compagine da una stagione a un'altra, al fine di rendere effettiva la sanzione stessa, evitando, in tal modo, strumentalizzazioni elusive da parte delle Società;

Rilevato come *il principio di effettività/afflittività operi nel caso in cui il principio di omogeneità non sia più applicabile, in quanto un calciatore abbia cambiato da una stagione all'altra la propria categoria di appartenenza all'interno della medesima disciplina sportiva; ovvero, riferendoci all'ultima parte dell'art. 21, comma 7, C.G.S., quando abbia cambiato "attività", si da sfuggire proditoriamente all'effettività della sanzione. In questo caso, il principio di afflittività contenuto nell'art. 21, comma 7, C.G.S. rappresenta in questo senso una norma di salvaguardia. Onde evitare che la certezza della sanzione rimanga pregiudicata, poiché, la stessa, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. (cfr. CSA, Terza Sezione, Decisione n.0060 del 22 novembre 2019);*

Valutato, inoltre, come la *ratio* sottesa al combinato disposto dei **commi 2, 6 e 7 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva** si fonda soprattutto sul principio per cui le norme sanzionatorie dell'Ordinamento Federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, nonché sulla necessità di evitare che l'esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova Società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione (*cfr. CFA, Sezioni Unite, Decisione n. 0105/CFA del 17 maggio 2023*);

Precisato pertanto, come, nel caso di specie, la squalifica di quattro giornate inflitta dal **Giudice Sportivo – Divisione Calcio a 5** al calciatore **Carbone Antonio** debba essere scontata esclusivamente nelle gare di Coppa Italia di Calcio a 5 (qualora il calciatore vi partecipi); mentre - (*per chiarire il senso della locuzione Campionato di competenza*) - le due giornate inflitte dal **Tribunale Federale Territoriale – C.R. Basilicata**, trattandosi di una sanzione scaturita da un **Deferimento**, vale a dire da un procedimento disciplinare autonomo di natura *extra* agonistica e, quindi, non di una sanzione residua maturata in occasione di episodi di gioco ovvero di "campo", dovevano essere scontate nelle prime due gare ufficiali del Campionato o, comunque, della Competizione che il sopra indicato calciatore si apprestava a disputare nella Stagione Sportiva 2026/2027, indipendentemente dalla disciplina (Calcio a 11 o Calcio a 5) praticata, dalla Categoria di militanza nonché dalla Società per la quale veniva tesserato;

Rilevato, ulteriormente, come il **Riepilogo Disciplinare** della **LND** contenga informazioni elaborate sulla base dei Comunicati Ufficiali relativi alle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, al solo fine di offrire un servizio alle Società e come, lo stesso **Riepilogo**, non riporti, invece, i provvedimenti derivanti da **Deferimenti**;

Atteso come, nel caso di un eventuale contrasto tra l'archivio del sopra menzionato **Riepilogo Disciplinare** e i **Comunicati Ufficiali** si debba far riferimento unicamente a questi ultimi;

Ribadito come il **C.U. n. 4** riportante la decisione del **Tribunale Federale Territoriale – C.R. Basilicata** con la sanzione inflitta al **Carbone** sia stato pubblicato il 07 luglio 2026, in una data, quindi, alquanto prossima all'inizio della nuova **Stagione Sportiva**;

Considerato inoltre che, in base a quanto affermato dal recente orientamento esofederale, *nell'ipotesi di infrazione alla regola per cui non può essere schierato in campo il giocatore che sia sottoposto a sanzione disciplinare, non è giustificativa la mancanza di un sistema amministrativo di pubblicità delle sanzioni, essendo sufficiente e adeguata la norma generale di cui all'art. 4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC secondo «I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione», pur dovendosi riconoscere che la questione sarebbe oggettivamente meno controvertibile in presenza di un miglior sistema organizzativo per la rilevazione delle squalifiche inflitte* (cfr., **Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 20 dicembre 2024 n. 64**);

Valutato come, nel caso di specie, non possa riconoscersi la sussistenza della "buona fede" richiamata dalla **Società reclamante**, atteso che è pacifico come la stessa abbia agito con negligenza non avendo assolto, nella circostanza in questione, all'onere di operare nell'osservanza dei criteri minimi di diligenza che sono connaturati ad un livello ordinario di competenza necessaria per svolgere l'attività sportiva. Si osserva, al riguardo, che *il controllo dei Comunicati Ufficiali e l'annotazione delle sanzioni irrogate a propri tesserati costituiscono attuazione concreta dell'obbligo di rispetto di tutti i provvedimenti emanati dagli Organi di Giustizia Sportiva e rappresentano la manifestazione primaria del precetto di cui all'art. 4, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il quale i Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti dalla data della loro pubblicazione* (cfr. **CFA, Sezioni Unite, Decisione n. 0031 del 16 Settembre 2024**);

Considerato nondimeno come, sulla base di condivisibile valutazione giurisprudenziale, *la mancanza di una banca dati completamente accessibile e riportante tutte le sanzioni (inclusi eventualmente i deferimenti) non genera una situazione di assoluta inesigibilità della condotta addebitata alla reclamante, che possa valere ad esentare o ad attenuare la colpevolezza della Società. Difatti, l'operatività degli obblighi generali di correttezza e di osservanza delle norme federali di cui agli artt. 4 e 8 C.G.S. racchiude anche il rispetto delle regole ordinarie di diligenza, la cui violazione è sicuramente integrata da condotte colpose per negligenza o disattenzione, che giustificano le conseguenti misure sanzionatorie. Sul punto non può invero ritenersi esimente della responsabilità e concretizzante ex se l'invocata buona fede per il sol fatto che faccia difetto un sistema di rilevazione automatica delle irregolarità relative alle posizioni dei calciatori che non hanno scontato la squalifica* (ex multis, **CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020**; **CFA, Sez. IV, n. 104/2022-2023**);

Acclarato come, dalla documentazione acquisita, risulti che il **calciatore Carbone Antonio**, tesserato per la Stagione Sportiva 2026/2027 con la **ASD Sporting Corleto**, militante nel Campionato di Calcio a 11 di Prima Categoria Girone B, abbia preso parte a gare ufficiali pur essendo gravato da provvedimento di squalifica, integrando, pertanto, la violazione di cui all'**art. 10, comma 6, lettera a) del C.G.S.**;

Preso atto di quanto già rilevato, in tal senso, dalla **Corte Federale d'Appello** per cui, *il reiterato schieramento di un giocatore squalificato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della "recidiva", assunto come parametro di valutazione nel senso della "gravità" della violazione - a prescindere dall'incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo* (cfr., **C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023**);

Valutato, in ultima analisi ed alla luce di quanto esposto, come questo **Collegio** non possa riconoscere alcuna esimente né attenuante a favore del reclamante **Sodalizio**

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA**, così decide:

- **Rigetta** il ricorso dalla **Società A.S.D. Sporting Corleto** proposto avverso la decisione dal **G.S.** assunta e riportata nel **C.U. n. 31 del 30/09/2026**;

- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 16/10/2026

Il Segretario
Rocco Leone

Il Presidente
Emilio Fittipaldi